

Helvetia Solare

Assicurazione per l'esercizio di impianti fotovoltaici

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)

Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei Termini

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

ASSICURAZIONE ALL RISKS PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Solare**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Solare" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a copertura di eventi che potrebbero verificarsi nel corso dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico assicurato e che potrebbero causare danni all'impianto fotovoltaico stesso o a terzi.



Che cosa è assicurato?

"Helvetia Solare" assicura i danni che un impianto fotovoltaico (o impianto solare termico) può subire durante l'esercizio, una volta che lo stesso sia stato collaudato, pronto per l'uso e allacciato alla Rete Elettrica Nazionale.

Puoi assicurare le seguenti garanzie:

✓ **Danni diretti:** la copertura ti assicura contro i danni materiali e diretti che un impianto fotovoltaico o solare termico può subire durante il suo esercizio commerciale, compresi i danni causati da guasti accidentali meccanici ed elettrici occorsi allo stesso. La garanzia è prestata nella formula "All Risks", cioè è assicurato l'impianto fotovoltaico o solare termico contro tutti gli eventi che potrebbero verificarsi, al netto di alcune esclusioni.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza.

✓ **Danni indiretti:** la copertura ti assicura contro la perdita di produzione attesa e gli eventuali costi supplementari di esercizio dovuti ad un'interruzione o riduzione dell'attività assicurata causati dal verificarsi di uno degli eventi inclusi nella copertura.

La somma assicurata deve corrispondere al valore della produzione effettivamente realizzata dall'impianto fotovoltaico al termine dell'esercizio commerciale precedente oppure, in caso di nuova installazione, alla stima della produzione annua attesa desumibile dai dati di progetto.

✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** puoi tutelarti dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di fatti legati all'impianto fotovoltaico assicurato.

L'assicurazione è prestata entro i limiti dei massimali indicati in polizza.

Personalizzazioni del rischio

Estensioni di garanzia: possono essere scelte anche una o più condizioni particolari che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi, ad esempio, assicurare il furto, la rapina, l'alluvione, inondazione e allagamento, il terremoto, gli scioperi, sommosse, tumulti popolari, gli atti vandalici e dolosi di terzi, le apparecchiature elettroniche e le batterie di accumulo.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati impianti:
 - non correttamente o non regolarmente collegati alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - privi di un sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento degli stessi;
 - che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - dove non sia effettuata regolare manutenzione;
 - che non siano visionati ed ispezionati periodicamente.
- ✗ Non sono assicurati macchinari prima del favorevole completamento del collaudo di accettazione; macchinari che non hanno superato verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Energetici.
- ✗ Non sono assicurati impianti fotovoltaici ad isola, pannelli fotovoltaici stand-alone.
- ✗ Relativamente alla **Responsabilità Civile verso Terzi:** non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Danni diretti:** sono esclusi i danni causati da difetti noti ed i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore e/o il venditore, nonché i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'esercizio, l'uso e la manutenzione. Sono esclusi i danni dovuti ad assestamento, crollo, deterioramento, usura, corrosione, ossidazione ed inquinamento, nonché i danni causati da dolo del Contraente/Assicurato.
- ! **Danni indiretti.** sono esclusi i danni relativi a penali e multe. Sono, inoltre, esclusi i danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività dovuti ad eventi eccezionali, come scioperi ed eventi di forza maggiore, dovuti a modifiche o migliorie in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto, oppure dovuti a sospensione o annullamento di licenze, concessioni, contratti.
- ! **Responsabilità Civile verso Terzi:** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende i danni da furto, nonché le responsabilità inerenti all'attività professionale, commerciale e/o contrattuale.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare all'Intermediario assicurativo o alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R o PEC, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare immediatamente alla Compagnia lo stato di inattività dell'azienda.

In caso di sinistro devi:

- informare l'Intermediario assicurativo o la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario assicurativo;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Al compimento del 15° anno dalla data di messa in esercizio dell'impianto assicurato, il rinnovo della polizza alle medesime condizioni previste in fase di sottoscrizione sarà oggetto di eventuale valutazione della Compagnia, che si riserva sin d'ora il diritto di variare il premio.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata A/R o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Se rientri nella categoria dei consumatori* ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, il recesso è inoltre possibile a seguito di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il 30° giorno successivo al giorno di invio della raccomandata A/R o PEC di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

**consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.*

Assicurazione *All Risks* per gli impianti fotovoltaici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Solare

Data ultimo aggiornamento: 1 Aprile 2026

Il presente Dip Aggiuntivo Danni rappresenta l'ultima versione disponibile

Scopo: il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it
P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997. Autorità di Vigilanza competente: IVASS

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 117.470.766 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 21.856.083 si riferiscono alle riserve patrimoniali. Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2024 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/annual-results/2024/financial-information-2024.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle somme assicurate e, se previsti, ai massimali concordati con il Contraente.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono sempre operanti le garanzie indicate all', art. 2.2 pagina 14 - 15 - 16.

Con il pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile acquistare le estensioni all'oggetto dell'assicurazione indicate all'art. 2.3, da pagina 16 a 21. Le condizioni di operatività sono indicate agli artt. 2.7, 2.8 e 2.9, pagina 24.

SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'oggetto dell'assicurazione è indicato nel dettaglio all'art. 3.1, pagina 26. Con il pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile acquistare a garanzia indicata nel dettaglio all'art. 3.5, pagina 29. Le condizioni di operatività sono indicate agli artt. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11, pagine 29 e 30.

SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, le condizioni di operatività sono indicate agli artt. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, pagine 32 e 33.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
 - causati da scioperi, sommesse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
 - causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici; causati da alluvioni, inondazioni, allagamento, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
 - causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei loro amministratori e dei loro dipendenti, verificatisi in occasione di furto o rapina;

- dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni degli enti assicurati, crolli, collasso strutturale;
- errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto assicurato;
- da deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stitlicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/degli impianti assicurato/i;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- alle apparecchiature elettroniche che non fanno parte dell'impianto assicurato;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- indiretti di qualunque natura, a meno che non venga richiamata la sezione II - Danni Indiretti;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- a impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati, se non diversamente convenuto;
- derivanti da difetti di rendimento, a prototipi o prime esecuzioni, derivanti da amianto e asbesto;
- a prototipi o prime esecuzioni;
- derivanti da amianto / asbesto;
- dovuti a danneggiamento o distruzione dei beni assicurati, se verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del macchinario; inoltre, concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- aumento dei costi di riparazione, sostituzione o di ricostruzione in seguito all'applicazione di leggi o ordinanze.

Estensione **Guasti macchine e/o fenomeno elettrico**, la Compagnia non è obbligata ad indennizzare i danni:

- causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/gli impianto/i assicurato/i;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione e a a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento
- causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
- a fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

Estensione **Ricorso Terzi**, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Estensione **Apparecchiature elettroniche**, l'assicurazione non comprende i danni:

- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate e dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- imputabili a variazione di tensione nella rete a monte dei beni assicurati qualora siano assenti o non siano funzionanti adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione;
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- meccanici ed elettrici, dei difetti o disturbi di funzionamento;
- a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e la identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio; senza concorso di cause esterne

SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, per la garanzia **DANNI INDIRETTI - DIARIA** la Compagnia non risponde, salvo patto contrario, dei sinistri conseguenti a fatti dannosi che abbiano colpito le macchine o gli impianti e che risultino indennizzabili a termini della Sezione I - Danni Diretti per effetto di estensioni di garanzia a quest'ultima apportate dopo la sua stipulazione, ovvero causati dagli eventi:

- dolo e colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, o da provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- impedimento e difficoltà di accesso all'impianto assicurato;
- ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso;
- dei danni relativi a penali, indennità o multe dovute a terzi;
- dei danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati:
 - da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi, le serrate, i provvedimenti e gli eventi di forza maggiore;
 - da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - da sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni e a quanto elencato sopra, per la **SEZIONE II - DANNI INDIRETTI** la Compagnia non risponde, salvo patto contrario, anche dei sinistri causati da:

- dolo e colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei loro amministratori e dei loro dipendenti;
- causati da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- causati da difetti di rendimento dell'impianto o mancato raggiungimento delle performance attese;
- causati da atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica;

Rischio Cyber, sia per la SEZIONE I – DANNI DIRETTI sia per la SEZIONE II – DANNI INDIRETTI sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati
- interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti;
- utilizzo di cripto valute;
- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);
- causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a uso di Internet o intranet, trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni, computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet, qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- "Violazione della Privacy e dei Dati";
- "Violazione del Sistema Informatico".

SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, si precisa che l'assicurazione non è operante per i danni derivanti dalla mancata e intenzionale:

- osservanza delle disposizioni di legge;
- prevenzione per omessa manutenzione, riparazione e/o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire e/o contenere eventuali danni.
- L'assicurazione non comprende i danni:
 - alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - alle cose che l'Assicurato detiene in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
 - alle cose assicurate e/o assicurabili nelle altre sezioni del presente contratto;
 - provocati da soggetti diversi dai dipendenti e/o parasubordinati dell'Assicurato;
 - alle opere o cose sulle quali è installato l'impianto assicurato, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse;
 - causati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
 - derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, montaggio e/o smontaggio;
 - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - da detenzione o impiego di esplosivi;
 - conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio e atti di guerra in genere;
 - conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - derivanti dalla presenza di amianto;
 - risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.

Sono inoltre esclusi:

- gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE II – DANNI INDIRETTI

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'Assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione alla Compagnia; è peraltro dovuto per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra la somma assicurata e la stessa somma assicurata sommata ai costi fissi di esercizio non assicurati.

SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o di parasubordinazione con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dell'impianto nonché alla conduzione di questo;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una clientela costituita da persone fisiche, proprietari di impianti, e giuridiche (aziende) operanti nel settore fotovoltaico, che necessitano di una copertura dei rischi che potrebbero causare danni all'impianto fotovoltaico o a terzi, nel corso dell'esercizio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli Intermediari ammonta al 16,12%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano E-mail: reclami@helvetia.it.</p> <p>Vanno presentati alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitro Assicurativo</p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (L. 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato (facoltativo): per la risoluzione di eventuali controversie inerenti alla liquidazione dell'indennizzo relativo alla sola garanzia infortuni del conducente. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

<p>Diritto all'oblio oncologico</p>	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p>
--	--

	Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.helvetia.com/it/web/it/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Questo contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza Helvetia Solare

Assicurazione per l'esercizio degli impianti fotovoltaici

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. H1121 Edizione 10/2023

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA del 06/02/2018 - Associazione Consumatori - Associazione Intermediari Assicurativi

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Gentile Cliente, benvenuto nel mondo di "Helvetia Solare", la polizza dedicata all'esercizio degli Impianti fotovoltaici

Le garanzie previste sono:



Danni diretti (sezione obbligatoria)



Danni indiretti (sezione facoltativa)



Responsabilità Civile verso Terzi (sezione facoltativa)

Di seguito troverà la guida che la aiuterà nella consultazione.

1. TESTI E PAROLE EVIDENZIATE CON CARATTERE DI PARTICOLARE RILIEVO

- MAIUSCOLO: titoli di sezioni e di articoli;
- **grassetto**: Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, aspetti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento;
- [►]: richiami a norme e articoli di legge.

2. GLOSSARIO

Nelle Condizioni di Assicurazione i termini che hanno un significato "particolare" sono resi visibili attraverso l'utilizzo del *corsivo*. Questa modalità permette di distinguerli dai restanti termini in uso.

3. BOX DI CONSULTAZIONE A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO

- all'interno delle sezioni sono presenti alcuni box richiamati da uno specifico elemento grafico, inseriti con l'obiettivo di anticipare la risposta ad alcune possibili domande;
- il testo contenuto nel box non ha valore contrattuale.



**FOCUS E
APPROFONDIMENTI**

4. ELEMENTO GRAFICO DEDICATO



elemento che permette l'individuazione di informazioni e importanti punti di attenzione.



SOMMARIO

SOMMARIO	2
GLOSSARIO	5
NORME COMUNI	9
ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	9
ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE	9
ART. 1.3 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO	9
ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)	10
ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA	10
ART. 1.6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	11
ART. 1.7 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO	11
ART. 1.8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	11
ART. 1.9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	12
ART. 1.10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO	12
ART. 1.11 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE	12
ART. 1.12 - ONERI FISCALI	12
ART. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI	12
ART. 1.14 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)	13
ART. 1.15 - FORO COMPETENTE	13
SEZIONE I - DANNI DIRETTI	14
COSA È ASSICURATO	14
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	14
ART. 2.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti)	14
ART. 2.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	16
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	22




ART. 2.4 - ESCLUSIONI	22
ART. 2.5 - BENI ESCLUSI	24
ART. 2.6 - FRANCHIGIA	24
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	24
ART. 2.7 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	24
ART. 2.8 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO	24
ART. 2.9 - AMBITO TERRITORIALE	24
TABELLA RIEPILOGATIVA DI GARANZIE, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI	25
SEZIONE II - DANNI INDIRECTI	26
COSA È ASSICURATO	26
ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	26
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	26
ART. 3.2 - ESCLUSIONI	26
ART. 3.3 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	28
ART. 3.4 - COSTI FISSI DI ESERCIZIO NON ASSICURATI	28
COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA	29
ART. 3.5 - DANNI INDIRECTI - DIARIA	29
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	29
ART. 3.6 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA	29
ART. 3.7 - ATTIVITA' SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO	29
ART. 3.8 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE	30
ART. 3.9 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO	30
ART. 3.10 - LIMITE MASSIMO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	30
ART. 3.11 - AMBITO TERRITORIALE	30
SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	31
COSA È ASSICURATO	31
ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	31
COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA	31
ART. 4.2 - ESCLUSIONI	31
ART. 4.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZE	32
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	32
ART. 4.4 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO	32
ART. 4.5 - ALTRE ASSICURAZIONI	32
ART. 4.6 - FRANCHIGIA	33
ART. 4.7 - VALIDITA' TERRITORIALE	33
ART. 4.8 - VALIDITA' TEMPORALE	33
ART. 4.9 - MASSIMALE - PLURALITA' DI ASSICURATI	33
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	34



SEZIONE I - DANNI DIRETTI	34
CHE OBBLIGHI HO	34
ART. 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	34
ART. 5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	35
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	35
ART. 5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	35
ART. 5.4 - MANDATO DEI PERITI	35
ART. 5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	36
ART. 5.6 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE	37
ART. 5.7 - DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO	38
ART. 5.8 - DANNI DI SERIE (relativo alla garanzia Guasti macchine)	38
ART. 5.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	38
ART. 5.10 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	38
SEZIONE II - DANNI INDIRETTI	39
CHE OBBLIGHI HO	39
ART. 5.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	39
ART. 5.12 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	39
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	40
ART. 5.13 - ASSICURAZIONE PARZIALE	40
ART. 5.14 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO	40
ART. 5.15 - MANDATO DEI PERITI	40
ART. 5.16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	41
ART. 5.17 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	41
ART. 5.18 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	41
SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	42
CHE OBBLIGHI HO	42
ART. 5.19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	42
ART. 5.20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO	42
QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	42
ART. 5.21 - VALORE DEL BENE E ASSICURAZIONE PARZIALE	42
NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	43
CONTATTI UTILI	46



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nel **Set informativo** con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.

A

Aggiustamenti: gli *aggiustamenti* sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il *sinistro* o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, ecc.

Altezza minima: la minima distanza in linea verticale del più basso dei moduli fotovoltaici che compongono l'impianto da terra o da piani facilmente accessibili, intendendosi per tali piani a cui è possibile avere libero accesso senza l'uso di mezzi meccanici o grazie a particolare agilità personale.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di *anno* solare bisestile).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

B

Batterie di accumulo: un sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in



parallelo con la rete con obbligo di connessione di *terzi* o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo).

Non rientrano nella definizione di Sistema di accumulo i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza (UPS) che entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.

C

Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'*Assicurazione* con la *Compagnia* nell'interesse proprio o altrui e che paga il relativo *premio*.

D

Data di entrata in esercizio: si intende la prima data utile a decorrere dalla quale si avverano tutte le seguenti condizioni:

1. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
2. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta, scambiata o ceduta con la rete;
3. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

F

Fenomeno elettrico: per *fenomeno elettrico* si intende:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di un impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
- sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di *sinistro* l'*Assicurato* tiene a suo carico e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*indennizzo*.

Franchigia temporale: la *franchigia temporale* verrà determinata come segue: valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2) di cui all'art. 5.15, moltiplicato per i giorni indicati in *polizza* come *franchigia temporale*.

In caso di formulazione "Diaria", invece, è il periodo di tempo che parte dal momento di *sinistro* durante il quale restano a carico dell'*Assicurato* le perdite da interruzione o da riduzione di attività.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avvenuta nell'area indicata in *polizza*.



G

GSE (Gestore dei Servizi Energetici): il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è il soggetto attuatore che qualifica gli *impianti fotovoltaici*, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

Guasti Macchine: si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da:

- negligenza, imperizia;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- danni da *fenomeno elettrico* per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- corpi estranei.

Non sono compresi i danni causati da incendio, esplosione, *scoppio*.

I

Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Impianto fotovoltaico: Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori e *batterie di accumulo*.

Impianto fotovoltaico a isola, impianto stand-alone (o Off-Grid): *impianto fotovoltaico* scollegato dalla rete elettrica nazionale, installato a servizio di abitazioni prive di contatore o comunque su impianti elettrici fisicamente separati dal contatore stesso.

Impianto solare termico: *macchinario* comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato sul quale è montato l'impianto solare termico.

Inverter: dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali franchigie, scoperti, limiti di *indennizzo*, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Istituto di Vigilanza: ente di diritto privato che opera in Italia nel campo della vigilanza privata.

L

Limite di indennizzo: l'importo massimo della copertura assicurativa in caso di *sinistro*.

M

Macchinario: l'*Impianto fotovoltaico*.

Malattia trasmissibile: qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Massimale: la somma assicurata indennizzabile dalla *Compagnia* per ogni *sinistro*. Quando è specificato in *polizza* che il *massimale* è prestato per un *periodo di assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante lo stesso *periodo di assicurazione*.



P

Partita: Insieme di beni omogenei assicurati.

Produzione annua attesa: la produzione attesa dai dati di progetto oppure la produzione dell'ultimo esercizio, intendendosi per tale la produzione nei 12 mesi antecedenti la data di decorrenza della copertura assicurativa.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del *sinistro*, avente come limite massimo quello indicato in *polizza*, durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del *sinistro*. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione della *polizza* nè della *polizza* di riferimento, avvenuta dopo la data del *sinistro* stesso.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.

R

Rapina: la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nell'area indicata in *polizza*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'area stessa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

S

Scoperto: percentuale del danno indennizzabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *sinistro*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*.

Sezione di riferimento: la Sezione I - Danni Diretti che assicura le macchine e gli impianti elencati in questa *polizza*.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso.

Sistema informatico: l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'*Assicurato* per il trattamento automatico dei Dati.

T

Terzi: le persone fisiche o giuridiche diverse dal *Contraente/Assicurato*.

V

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'*Intermediario* o della *Compagnia* e del *Contraente*.





NORME COMUNI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della polizza Helvetia Solare.

ART. 1.1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati.

In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di **premio** successive, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.**

L'assicurazione ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

La **Compagnia** ha diritto al pagamento dei **premi** scaduti [► art. 1901 del Codice Civile].

ART. 1.2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** può avere durata **annuale**, se non diversamente pattuito.

Il **periodo di assicurazione** coincide con quello indicato in **polizza**.

ART. 1.3 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il **premio deve essere pagato** all'**Intermediario assicurativo** autorizzato a cui è assegnata la **polizza** oppure alla **Compagnia**.

Il **premio di polizza** comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il **premio è determinato per periodo di assicurazione di un anno**, salvo il caso di **polizza** di durata inferiore.

Il **premio** è interamente dovuto anche in caso di:

- cessazione o riduzione del **rischio** di alienazione totale o parziale delle cose assicurate o di anticipata risoluzione del contratto per qualsiasi motivo;
- frazionamento in più rate con periodicità semestrale.



In quest'ultimo caso il pagamento del premio, gravato dall'addizionale di frazionamento del 3% viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula della *polizza*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

ART. 1.4 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* **entro 14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il *Contraente* **NON può recedere se è stato denunciato un sinistro** prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.



Che cos'è il Diritto di Ripensamento?

Il Codice del consumo (art. 52 e successivi del Dlgs. 206/2005) stabilisce che per i prodotti e/o servizi acquistati a distanza è possibile **recedere entro 14 giorni dalla data di acquisto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcuna penale** (cosiddetto "Diritto di Ripensamento").

Il diritto di ripensamento vale anche per le polizze assicurative sottoscritte a distanza (art. 67 duodecies del Codice del consumo).

Per comunicare, alla *Compagnia* o all'*Intermediario*, la volontà di esercitare questo diritto puoi utilizzare le modalità elencate all'interno dell'art. 1.4 - Diritto di Ripensamento.

I riferimenti sono riportati nell'allegato "Contatti utili".

Trasmettendo tale comunicazione nessuna copertura assicurativa sarà più operativa delle ore 24.00 del giorno di invio e la *Compagnia* rimborserà il *premio* pagato e non goduto al netto degli oneri previsti dalla legge.

Nessuna penale è prevista per l'esercizio del diritto di ripensamento.

ART. 1.5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE, TACITO RINNOVO, FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA

ART. 1.5.1 - PROROGA E TACITO RINNOVO

L'*assicurazione* è stipulata nella forma con tacito rinnovo e **la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire**, salvo quanto previsto all'art. 1.5.2 - Facoltà di recesso e disdetta alla scadenza, 1.5.3 - Impianti con vetustà oltre 15 anni e 1.10 - Recesso in caso di sinistro delle presenti Norme comuni.



ART. 1.5.2 - FACOLTÀ DI RECESSO E DISDETTA ALLA SCADENZA



Al *Contraente* e alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

La facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza della *polizza* stessa.



Qual è la differenza tra "recesso" e "disdetta"?

Recesso e disdetta sono spesso termini confusi tra di loro. Sono tuttavia eventi differenti, anche se entrambi legati alla cessazione di un contratto.

Il **recesso** è il diritto di una delle parti di sciogliere anticipatamente un contratto ancora in corso, prima cioè della sua scadenza naturale.

La **disdetta** è invece la facoltà di impedire il rinnovo di un contratto.

Parliamo ad esempio di recesso quando si vuole interrompere il contratto in caso di polizze collocate tramite *vendita a distanza*, di polizze di durata poliennale o in caso di *sinistro*.

Parliamo di disdetta quando si vuole evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza.

ART. 1.5.3 - IMPIANTI CON VETUSTÀ OLTRE 15 ANNI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.5.1 – Proroga e tacito rinnovo, si conviene tra le Parti che, alla prima scadenza annua successiva al compimento del 15° anno dalla data di messa in esercizio dell'impianto assicurato, il rinnovo della polizza alle medesime condizioni previste in fase di sottoscrizione sarà oggetto di eventuale valutazione della *Compagnia*, che si riserva sin d'ora il diritto di variare il premio, fatta comunque salvo quanto previsto all'art. 1.5.2 - Facoltà di recesso e disdetta alla scadenza" e all'art. 1.10 - Recesso in caso di sinistro delle Norme comuni.

ART. 1.6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del *rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il *rischio*, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* [► artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

ART. 1.7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* **deve dare comunicazione all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC.**

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive a tale comunicazione. [► art. 1897 del Codice Civile].

La *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO



Ad ogni aggravamento del *rischio*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia* mediante raccomandata A/R o PEC.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*;
- la cessazione dell'*assicurazione* [► art. 1898 del Codice Civile].



Cosa comporta una mancata e non completa comunicazione da parte del *Contraente*?

Le informazioni che il *Contraente* o l'*Assicurato* comunica alla *Compagnia*, sia all'atto della sottoscrizione che durante la validità del contratto, devono essere sempre complete, esaustive e veritiere.

Questo per permettere alla *Compagnia* di essere consapevole del *rischio* che sta assumendo, poiché su queste informazioni vengono calibrate le condizioni e anche il *premio*.

Nel caso in cui le informazioni risultino parziali, incomplete o differenti rispetto all'effettivo *rischio* sottoscritto, la *Compagnia* ha il diritto a non indennizzare o indennizzare solo in parte l'eventuale *sinistro* generato.

ART. 1.9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 1.10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La *Compagnia* può *recedere* dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di *Assicurazione* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo* o del risarcimento.

La relativa **comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC** e ha efficacia dopo **30 giorni** dalla data di invio della stessa.

La *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza dell'*assicurazione*, al netto degli oneri fiscali, **entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso**.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dalla *Compagnia* al *Contrante* qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei "consumatori", in base alla definizione di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n° 206. In quest'ultima fattispecie il recesso può avere effetto - a richiesta del *Contraente* medesimo - dal giorno stesso della spedizione della lettera raccomandata o invio della comunicazione a mezzo PEC.

ART. 1.11 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La *Compagnia* ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai beni assicurati.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'**obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste**.

ART. 1.12 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico della *Contraente*, secondo le norme di legge.

ART. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI



Il *Contraente* deve dare avviso alla *Compagnia* dell'esistenza o successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*indennizzo*. [► art. 1910 del Codice Civile].

ART. 1.14 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La *Compagnia* non è tenuta a prestare l'*assicurazione* nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la *Compagnia* stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

ART. 1.15 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- Foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente*;
- Foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario assicurativo* cui è assegnata la *polizza*;
- Foro del luogo dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.), è competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni di *Assicurazione*, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.





SEZIONE I - DANNI DIRETTI



La Sezione I - Danni Diretti è sempre operante.

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* si obbliga a indennizzare all'*Assicurato* i danni materiali e diretti causati all'*Impianto fotovoltaico* (o *Impianto solare termico*) assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, anche se di proprietà di *terzi*, da qualunque evento improvviso, imprevisto ed accidentale, **fatte salve le Esclusioni di cui all'art. 2.4 e i Beni esclusi di cui all'art. 2.5.**

L'Assicurazione è prestata per tutti i beni secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza.

In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei *macchinari* assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'*Assicurato* decadrà dal diritto all'*indennizzo*.

ART. 2.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti)

ART 2.2.1 - GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da guasti accidentali meccanici ed elettrici occorsi al *macchinario*, anche se di proprietà di *terzi*, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati salvo quanto previsto all'art 2.4 - Esclusioni.

Per "guasto" si deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto causato da:

- a) imperizia, negligenza;
- b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;
- c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- d) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- e) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; *scoppio* di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;



- f) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso, ferme le esclusioni riportate all'art. 2.4 - Esclusioni e Art. 2.5 - Beni Esclusi della presente Sezione.

ART. 2.2.2 - RICORSO TERZI

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di *terzi* da *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il *massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10% del *massimale* stesso.**

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati *terzi*:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., dell'*Assicurato* che non sia una persona fisica.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

In nessun caso la *Compagnia* è tenuta a corrispondere una somma superiore a quella indicata in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo previa detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo previsto, che varia in funzione del *massimale* stabilito e della tipologia di *impianto fotovoltaico* assicurato e che non può in nessun caso essere inferiore a euro 500,00.



Si riportano di seguito, per maggior chiarezza, due esempi:

Esempio 1

Tipologia impianto: a tetto

Massimale assicurato: € 150.000

Danno a *terzi* pari a € 10.000

Franchigia per singolo *sinistro*: scoperto 10% min. € 2.000

Calcolo risarcimento= danno € 10.000 - scoperto 10% min. € 2.000 = € 8.000

Danno a carico dell'*Assicurato* € 2.000

Esempio 2

Tipologia impianto: a terra

Massimale assicurato: € 50.000

Danno a *terzi* pari a € 500

Franchigia per singolo *sinistro*: scoperto 10% min. euro 1.000

Calcolo risarcimento= danno € 500 - scoperto 10% min. € 1.000 = nessun risarcimento in quanto il danno è inferiore al minimo scoperto pari a € 1.000.

Il risarcimento sarà a carico dell'*Assicurato*.



ART. 2.2.3 - COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alla Sezione I - **inclusi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.lgs. 101/2020, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modifiche ed integrazioni - e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza della somma massima indicata in polizza.**

Il **limite di indennizzo** per i rifiuti tossici e nocivi è il 10% della **partita** assicurata per la presente estensione.

ART. 2.3 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le seguenti estensioni di garanzia si intendono valide ed operanti se richiamate in **polizza** all'interno della tabella riepilogativa "Garanzie, scoperti, franchigie e limiti".

ART 2.3.1 - FURTO, RAPINA

A parziale deroga dell'art. 2.4 - Esclusioni comma 2) e comma 8), della presente Sezione, la *Compagnia* risponde dei danni derivanti da *furto, rapina*.

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei suddetti danni che il **furto** sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il **macchinario** assicurato è fissato. Inoltre l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:

- 1) le installazioni sui tetti devono essere fatti su edifici abitati o, comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all'**indennizzo**;
- 2) tutte le installazioni, quale che sia il loro livello di integrazione architettonica, pena la perdita del diritto all'**indennizzo**, dovranno essere provviste tassativamente del sistema antifurto che prevede che tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli dovranno essere a strappo o, in alternativa, essere saldati o avere la testa anti-manomissione;
- 3) tutte le installazioni classificate che distano dal suolo meno di 3 metri dovranno essere provviste tassativamente dei seguenti sistemi antifurto, ad integrazione di quanto già disposto dal comma 2) del presente articolo:
 - a) sistema di video sorveglianza per l'intero arco di 24 ore che preveda il collegamento in remoto con un **Istituto di Vigilanza** che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme entro 45 minuti, dimostrabile attraverso apposito sistema di rilevamento di cantiere;
 - b) recinzione metallica o sistema equivalente di altezza non inferiore a 2 metri.

A parziale deroga di quanto riportato al sopracitato punto 3) lett. a) qualora l'**Istituto di Vigilanza** non dovesse intervenire in loco in caso di allarme entro 45 minuti i limiti minimi espressi in euro relativi agli **scoperti** operanti e riportati in **polizza** si intendono raddoppiati.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, si prende atto tra le Parti che relativamente ai cavi elettrici / cavi di rame assicurati con la presente **polizza**, è **condizione essenziale, per l'indennizzabilità dei suddetti danni, che i pozzetti di accesso ai cavi siano stati cementati** (la cementificazione può avvenire tramite colata diretta oppure mediante posizionamento di un pesante manufatto in cemento rimovibile solo tramite mezzo meccanico) e **sia stato reso invisibile il loro percorso mediante terra o prato erboso.**



La presente estensione di garanzia, relativamente al danno materiale e diretto, viene prestata previa detrazione dello **scoperto** con il minimo in euro indicato in **polizza**, che varia in funzione della **somma assicurata** e della tipologia di **impianto fotovoltaico** e che non può essere in nessun caso inferiore a euro 500,00.

Per i danni indiretti, la garanzia è prestata dalla data di denuncia del **sinistro** previa detrazione della **franchigia** in giorni indicata in **polizza**.





Si riportano di seguito, per maggior chiarezza, due esempi:

Esempio 1

Tipologia impianto: a terra

Somma assicurata *impianto fotovoltaico*: euro 100.000

Danno pari a € 10.000

Franchigia per singolo *sinistro* (danno materiale, diretto): *scoperto* 20% min. euro 1.500

Calcolo *indennizzo* = danno € 10.000 - *scoperto* 20% min. € 1.500 = € 8.000

Danno a carico dell'Assicurato € 2.000

Esempio 2

Tipologia impianto: a tetto

Somma assicurata *impianto fotovoltaico*: € 15.000

Danno pari a € 400

Franchigia per singolo *sinistro* (danno materiale, diretto): *scoperto* 20% min. euro 500,00

Calcolo *indennizzo* = danno € 400 - *scoperto* 20% min. € 500 = nessun *indennizzo* in quanto il danno è inferiore al minimo *scoperto* pari a € 500.

La **Compagnia** e il **Contraente** hanno la facoltà di recedere dalla garanzia “**Furto, rapina**” mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC. In tale circostanza la **Compagnia**, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio* netto relativa al periodo di *rischio* non corso relativamente alla suddetta garanzia.

In caso di disabitazione la presente garanzia viene sospesa se l’Impianto assicurato è installato sul tetto di un edificio residenziale. Per disabitazione si intende l’assenza continua dell’Assicurato o dei suoi famigliari, o delle persone con lui conviventi, o degli affittuari, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

Il periodo di disabitazione si intende interrotto nel caso in cui l’edificio risulti abitato per un periodo consecutivo non inferiore ai 2 (due) giorni, con almeno un pernottamento.

Dopo il quinto giorno di disabitazione il minimo di *scoperto* operante e riportato in *polizza*, per la presente garanzia, si intende raddoppiato.

ART 2.3.2 - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

Ad integrazione delle condizioni tutte della *polizza*, resta convenuto che la **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti causati da inondazione, alluvione, allagamento, a condizione che:

1. siano attuate adeguate misure di protezione con riferimento all’evento di maggior intensità e/o durata registrato durante gli ultimi 20 (venti) anni nel luogo ove è ubicato l’Impianto assicurato;
2. i cavi elettrici non interrati, quadri di controllo e gestione, trasformatori, *inverter* e *batterie di accumulo* (ove assicurate) siano installati ad almeno 20 (venti) cm di altezza dal piano di campagna e protetti;
3. le parti terminali delle eventuali canaline portacavi interrate nonché l’apertura dei pozzetti (o manufatti simili) non sigillati, siano posizionate ad almeno 20 (venti) cm di altezza dal piano di campagna;
4. le aperture dei pozzetti (o manufatti simili) posizionate a meno di 20 (venti) cm di altezza dal piano di campagna siano sigillate.

La presente estensione di garanzia, relativamente al danno materiale e diretto, viene prestata previa detrazione dello *scoperto* con il minimo in euro indicato in *polizza*. Tale minimo di *scoperto* varia in funzione della *somma assicurata* e della tipologia di *impianto fotovoltaico* e non può essere in nessun caso inferiore a euro 500,00.



Per i danni indiretti, la garanzia è prestata dalla data di denuncia del *sinistro* previa detrazione della *franchigia* in giorni indicata in *polizza*.

Relativamente a tale garanzia, la *Compagnia* risponde fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato in *polizza*.

ART 2.3.3 - TERREMOTO

La *Compagnia*, a parziale deroga dell'art. 2.4 - Esclusioni comma 3) della presente Sezione, risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni *sinistro* da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.



La presente estensione di garanzia, relativamente al danno materiale e diretto, viene prestata previa detrazione dello *scoperto* con il minimo in euro indicati in *polizza*. Tale minimo di *scoperto* varia in funzione della *somma assicurata* e della tipologia di *impianto fotovoltaico* e non può essere in nessun caso inferiore a euro 500,00.

Per i danni indiretti, la garanzia è prestata dalla data di denuncia del *sinistro* previa detrazione della *franchigia* in giorni indicata in *polizza*.

Relativamente a tale garanzia, la *Compagnia* risponde fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato in *polizza*.

ART. 2.3.4 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI E ATTI DOLOSI DI TERZI

La *Compagnia*, a parziale deroga dell'Art. 2.4 - Esclusioni comma 2) della presente Sezione, risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e atti dolosi di *terzi* ferme restando le altre esclusioni dell'art. 2.4 - Esclusioni comma 2) sopra menzionate.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della *Compagnia*, questa provvede al rimborso della parte di *premio*, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.



La presente estensione di garanzia, relativamente al danno materiale e diretto, viene prestata previa detrazione dello *scoperto* con il minimo in euro indicati in *polizza*. Tale minimo di *scoperto* varia in funzione della *somma assicurata* e della tipologia di *impianto fotovoltaico* e non può essere in nessun caso inferiore a euro 500,00.

Per i danni indiretti, la garanzia è prestata dalla data di denuncia del *sinistro* previa detrazione della *franchigia* in giorni indicata in *polizza*.

Relativamente a tale garanzia, la *Compagnia* risponde fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato in *polizza*.

ART. 2.3.5 - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'art. 2.4 - Esclusioni, comma 15), la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti da *fenomeno elettrico* alle *apparecchiature elettroniche* per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La *Compagnia* non risponde dei danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in *polizza*;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;



- e) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, indipendentemente dal fatto che la *Compagnia* ne fosse a conoscenza;
- f) imputabili a variazione di tensione nella rete a monte dei beni assicurati qualora siano assenti o non siano funzionanti adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione;
- g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.

La *Compagnia* non risponde altresì dei danni meccanici ed elettrici, dei difetti o disturbi di funzionamento nonché dei danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e la identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

1. controlli di funzionalità;
2. manutenzione preventiva;
3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
4. eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio; senza concorso di cause esterne.

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione dello *scoperto* e del minimo *scoperto* indicati in *polizza*. Qualora non siano presenti le Unità di protezione e stabilizzazione, lo *scoperto* e il minimo di *scoperto* previsti si intendono raddoppiati.

Relativamente a tale garanzia, la *Compagnia* risponde fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato in *polizza*.

ART. 2.3.6 - BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza aggravante il *rischio*, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente *polizza* e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'*Assicurato* avrà l'obbligo di corrispondere alla *Compagnia* un maggior *premio* proporzionale al maggior *rischio* che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 2.3.7 - COLPA GRAVE

In deroga a quanto stabilito all'Art. 2.4 punto 7) della presente Sezione, la *Compagnia* risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'*Assicurato* e/o delle persone e/o dei preposti dei quali deve rispondere a termini di legge.

ART. 2.3.8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Compagnia* rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dall'art. 1916 del codice civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate - esclusi comunque fornitori e clienti - unicamente qualora l'*Assicurato* stesso avesse contrattualizzato detta rinuncia anteriormente al *sinistro*.

La *Compagnia* si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione comprovante quanto sopra.

Quanto sopra a condizione che l'*Assicurato* non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

ART. 2.3.9 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di chiedere, prima della liquidazione del risarcimento, il pagamento di un acconto pari all'importo in percentuale, indicato in *polizza*, dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennità in base alle previsioni del perito della *Compagnia*, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilità del danno e che l'indennità complessiva sia prevista sempre da parte del perito della *Compagnia*, e che non sia inferiore all'importo indicato in *polizza*.

A tale titolo la *Compagnia* non anticiperà un importo superiore a quello indicato in *polizza*.



Il pagamento del suddetto importo sarà effettuato dalla *Compagnia*, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta ed a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del *sinistro* a carico dell'Assicurato. L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla *Compagnia*, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risultasse non sussistente o venisse meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

ART. 2.3.10 - ONORARI DEI PERITI E INGEGNERI

La *Compagnia* rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di *polizza*, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

L'ammontare del rimborso non potrà comunque mai eccedere:

- l'ammontare degli onorari risultanti dall'applicazione della tariffa dell'ordine professionale al quale i suddetti sono iscritti o, in mancanza, delle tariffe vigenti presso la Camera di Commercio ove è ubicato il *rischio*;
- l'ammontare degli onorari realmente pagati dall'Assicurato se questi ultimi sono inferiori a quelli previsti dal punto precedente.

La *Compagnia* rimborserà, altresì, in caso di danno risarcibile a termini di *polizza*, le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di *Assicurazione*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito.

Per tutti i sinistri verificatisi durante la validità della *polizza*, la presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione dello *scoperto* e con il limite massimo, per *sinistro* e per annualità assicurativa indicati in *polizza*.

ART. 2.3.11 - ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

La *Compagnia*, a parziale deroga dell'art. 2.4 - Esclusioni comma 2) delle Norme della Sezione I - Danni Diretti, risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato come definiti nel presente articolo.

Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili i beni assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

La *Compagnia* e il *Contraente* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della *Compagnia*, questa provvede al rimborso della parte di *premio* netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione dello *scoperto* indicato in *polizza* relativamente al danno materiale e diretto. Per i danni indiretti, la garanzia è prestata dalla data di denuncia del *sinistro* previa detrazione della *franchigia* in giorni indicata in *polizza*.

Relativamente a tale garanzia, la *Compagnia* risponde fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato in *polizza*.

ART. 2.3.12 - MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C./D.I.L.)

A parziale deroga dell'art. 2.5 - Beni Esclusi lett. a), qualora i *macchinari* in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la *Compagnia* garantisce i beni medesimi:



- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente *polizza* e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente *polizza* che da altre eventuali assicurazioni.

ART. 2.3.13 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Relativamente alle somme assicurate alla Sezione I - Danni Diretti, a parziale deroga di quanto previsto dall' art. Art. 5.6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", si conviene fra le parti che, **in caso di *sinistro*, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.**

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 5.6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, in ogni caso, **il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.**

ART. 2.3.14 - DELIMITAZIONE DI GARANZIA IN ZONE SISMICHE

In caso di danni causati da terremoto **la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.**

ART. 2.3.15 - TRASFORMATORI, ALTERNATORI E INVERTERS OLTRE 10 ANNI ESERCIZIO

In caso di danno a trasformatori, ad alternatori e ad *inverters*, che siano in esercizio da oltre 10 anni, **l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, con il massimo del 50%.**

ART. 2.3.16 - MISURE ANTINCENDIO - IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

Ad integrazione delle condizioni tutte di *polizza*, limitatamente agli Impianti assicurati posizionati a terra, resta convenuto che la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti da incendio a condizione che:

1. gli Impianti assicurati siano suddivisi in sezioni - aventi potenza specifica non superiore a 500 kWp - considerabili *rischio* separato per l'incendio e cioè caratterizzate dall'esistenza di strisce tagliafuoco, in terra battuta o similare, di larghezza maggiore di 4 metri lungo il loro perimetro;
2. la vegetazione all'interno del sito ove l'Impianto assicurato è installato sia tagliata ed asportata con frequenza adeguata a garantire la minimizzazione del carico di incendio.

ART. 2.3.17 - BATTERIE DI ACCUMULO

Si conviene tra le parti che a parziale deroga dell'Art 2.5 - Beni esclusi lett. g) si intendono assicurate le *batterie di accumulo* (o "energy storage") dell'Impianto assicurato, inclusa la garanzia "*Guasti Macchine*" in deroga a quanto previsto all'art. 2.2.1, lett. e)

In caso di danno alla componente accumulo, che sia in esercizio da oltre 1 anno, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 20% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio.

La presente estensione decade dalla prima scadenza annua successiva al quinto anno dalla data di messa in esercizio dell'impianto assicurato.

La garanzia è prestata limitatamente alle batterie al litio (ioni di litio o al litio-ferro-fosfato). Sono quindi escluse le batterie con altre tecnologie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: batterie al piombo-acido, batterie a flusso, batterie al nichel-cadmio, batterie al nichel-metallo idruro, batterie al sale fuso).

La presente estensione di garanzia viene prestata previa detrazione dello scoperto e con il minimo di scoperto indicati in *polizza*, che varia in funzione della *somma assicurata*. Tale minimo di scoperto non può essere in nessun caso inferiore a euro 500,00.



COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.4 - ESCLUSIONI

La *Compagnia* non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
2. causati da scioperi, sommesse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici;
4. causati da alluvioni, inondazioni, allagamento;
5. causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

6. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in *polizza*;
7. causati con dolo del *Contraente* dell'*Assicurato* dei loro amministratori e dei loro dipendenti;
8. verificatisi in occasione di *furto o rapina*;
9. dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni dei beni assicurati, crolli, collasso strutturale;
10. errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto assicurato;
11. da deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
12. causati da difetti di cui il *Contraente* e l'*Assicurato* o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della *polizza*, indipendentemente dal fatto che la *Compagnia* ne fosse a conoscenza;
13. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i;
14. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
15. le *apparecchiature elettroniche* che non fanno parte dell'impianto assicurato;
16. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
17. indiretti di qualunque natura, a meno che non venga richiamata la sezione II - Danni Indiretti;
18. da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
19. ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati, se non diversamente convenuto;
20. derivanti da difetti di rendimento;
21. a prototipi o prime esecuzioni;
22. derivanti da amianto / asbesto;
23. dovuti a danneggiamento o distruzione dei beni assicurati, se verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
24. ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del *macchinario*; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
25. ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
26. aumento dei costi di riparazione, sostituzione o di ricostruzione in seguito all'applicazione di leggi o ordinanze.



Relativamente all'estensione *Guasti macchine e/o fenomeno elettrico* la *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare i danni:

27. causati da difetti di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* o il preposto all'esercizio del *macchinario* erano a conoscenza al momento della stipulazione della *polizza*;
28. verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore dell'gi impianto/i assicurato/i;
29. dovuti:
 - all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - a funzionamento improprio del *macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
30. causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
31. verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
32. a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
33. a fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche;
34. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

ART. 2.4.1 - RISCHIO CYBER

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di Internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
- 2) "Violazione del *Sistema Informatico*".

ART. 2.4.2 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente *polizza* non copre alcun *sinistro*, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi *malattia trasmissibile*, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una *malattia trasmissibile*;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi *malattia trasmissibile*.



La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, *sinistro*, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una *malattia trasmissibile* all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una *malattia trasmissibile* o effettivamente infettate da una *malattia trasmissibile* non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

ART. 2.5 - BENI ESCLUSI

Non sono assicurabili:

- a) enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- b) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti solo se superano la distanza di 300 metri dalle ubicazioni assicurate e/o da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- c) *macchinario* che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 05/05/2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 12/05/2011, comprese eventuali varianti, integrazioni, aggiornamenti ed estensioni;
- d) *impianti fotovoltaici a isola*, pannelli fotovoltaici *stand-alone* utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- e) *macchinario* in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- f) *macchinario* o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
- g) *batterie di accumulo*.

ART. 2.6 - FRANCHIGIA

Il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione per ogni *sinistro* dell'importo indicato in *polizza*.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.7 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kWp, l'*Assicurato* deve garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l'*Assicurato* deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico e deve essere in grado di esibire, a richiesta della *Compagnia*, le schede di manutenzione che certifichino l'attività manutentiva, la data in cui è stata realizzata e l'operatore che l'ha effettuata; l'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inoperatività dell'*Assicurazione*.

ART. 2.8 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della *franchigia*.

ART. 2.9 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per gli impianti fotovoltaici situati nel territorio della Repubblica Italiana.



TABELLA RIEPILOGATIVA DI GARANZIE, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Guasti macchine e/o fenomeno elettrico	Vedere scheda di polizza	-	Vedere scheda di polizza
Ricorso Terzi: - danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi	10% con il minimo indicato in scheda di polizza	-	10% del massimale indicato in scheda di polizza
Costi di demolizione e sgombero: - rifiuti tossici e nocivi	-	-	10% della somma assicurata
Per le Estensioni all'oggetto dell'assicurazione fare riferimento alla polizza			





SEZIONE II - DANNI INDIRETTI



La Sezione II - Danni Indiretti è facoltativa ed è operante solo se richiamata in polizza e se è stato pagato il relativo *premio*.

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'art. 2.4 - Esclusioni, comma 17) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni Diretti, la *Compagnia* si obbliga ad indennizzare la perdita di profitto e gli eventuali costi supplementari di esercizio derivanti da una interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di un *sinistro* indennizzabile a termini della *Sezione di riferimento* che colpisca l'impianto assicurato nella Sezione I - Danni Diretti, **fatto salvo quanto normato all'art. 3.2 - Esclusioni della presente Sezione e fermo restando che:**

- l'impianto assicurato sia correttamente e regolarmente collegato alla rete di distribuzione della energia elettrica e, nel caso di impianto di potenza superiore a 1.000 kWp, esista un sistema di verifica e controllo dei dati di funzionamento dello stesso;
- il *sinistro* si sia verificato dopo la *data di entrata in esercizio*;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kWp, sia effettuata una regolare attività di manutenzione dell'impianto, contrattualizzata con un'azienda esterna o eseguita da personale interno, purchè gli operatori deputati a tale attività siano provvisti di certificazione. In ogni caso l'attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;
- tale *sinistro* sia indennizzabile ai sensi della suddetta Sezione I - Danni Diretti.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.2 - ESCLUSIONI

La *Compagnia* non risponde salvo patto contrario, dei sinistri causati da:

- dolo e colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* o dei loro amministratori e dei loro dipendenti;
- mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa della attività;



- c. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, o da provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- d. sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il *sinistro* non si fosse verificato;
- e. mancato riaggancio automatico dell'*inverter* alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- f. impedimento e difficoltà di accesso all'impianto assicurato;
- g. ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso;
- h. dei danni relativi a penali, indennità o multe dovute a *terzi*;
- i. da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- j. difetti di rendimento dell'impianto o mancato raggiungimento delle performance attese;
- k. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica;
- l. danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati:
 - da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi, le serrate, i provvedimenti e gli eventi di forza maggiore;
 - da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione delle rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - da sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contrattisospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

ART. 3.2.1 - ESCLUSIONI VALIDE SOLO PER LA GARANZIA DANNI INDIRETTI - DIARIA (art. 3.5)

La *Compagnia* non risponde, salvo patto contrario, dei *sinistri* conseguenti a fatti dannosi che abbiano colpito le macchine o gli impianti e che risultino indennizzabili a termini della Sezione I - Danni Diretti per effetto di estensioni di garanzia a quest'ultima apportate dopo la sua stipulazione, ovvero causati da:

- a) dolo e colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente*;
- b) mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, o da provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- d) sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il *sinistro* non si fosse verificato;
- e) mancato riaggancio automatico dell'*inverter* alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- f) impedimento e difficoltà di accesso all'impianto assicurato;
- g) ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso;
- h) dei danni relativi a penali, indennità o multe dovute a *terzi*;
- i) dei danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati:
 - da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi, le serrate, i provvedimenti e gli eventi di forza maggiore;
 - da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - da sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.



ART. 3.2.2 - RISCHIO CYBER

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di Internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
- 2) "Violazione del *Sistema Informatico*".

ART. 3.2.3 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente *polizza* non copre alcun *sinistro*, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi *malattia trasmissibile*, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una *malattia trasmissibile*;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi *malattia trasmissibile*.

La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, *sinistro*, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una *malattia trasmissibile* all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una *malattia trasmissibile* o effettivamente infettate da una *malattia trasmissibile* non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

ART. 3.3 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'*Assicurazione* di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'*Assicurato* o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'*Assicurato* non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione alla *Compagnia*; è peraltro dovuto per intero il *premio* relativo al *periodo di assicurazione* in corso al momento della comunicazione.

ART. 3.4 - COSTI FISSI DI ESERCIZIO NON ASSICURATI

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra la somma assicurata e la stessa somma assicurata sommata ai costi fissi di esercizio non assicurati.



COME PERSONALIZZARE LA COPERTURA

ART. 3.5 - DANNI INDIRETTI - DIARIA

A parziale deroga dell'art. 2.4 "Esclusioni" comma 17) della Sezione I - Danni Diretti, la *Compagnia* riconosce l'importo giornaliero (diaria) indicato in *polizza* a titolo di *indennizzo* delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *sinistro* indennizzabile ai termini della Sezione I di *polizza*.

L'importo di cui sopra non è corrisposto nel caso in cui:

- a. l'*Impianto fotovoltaico* non sia collegato alla rete;
- b. l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del *Contraente* e dell'*Assicurato*;
- c. l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del *macchinario* o mancato raggiungimento delle performances attese;
- d. l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'*inverter* alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- e. delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.6 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

La somma da assicurare deve corrispondere al valore della produzione effettivamente realizzata dall'*Impianto fotovoltaico* al termine dell'esercizio commerciale precedente.

Nel caso in cui non vi sia esercizio commerciale precedente, trattandosi di nuova installazione, la somma da assicurare dovrà corrispondere alla stima della *produzione annua attesa* desumibile dai dati di progetto.

Il *premio* della presente Sezione è determinato sulla base della somma assicurata indicata in *polizza*.

Per ogni *periodo di assicurazione* successivo alla stipulazione della *polizza*, l'*Assicurato* è esonerato dal dichiarare il valore della produzione effettivamente realizzata, **purché tale valore non risulti superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quello indicato in *polizza*.**

Solo qualora il valore risulti superiore al 10% (dieci per cento) l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta (via raccomandata A/R o PEC) alla *Compagnia* entro 30 giorni dal termine dell'annualità assicurativa e la *Compagnia* stessa, a seguito di tale comunicazione provvede ad emettere atto di variazione adeguando il *premio* relativo al *periodo di assicurazione* in corso e determinando il nuovo *premio* di rinnovo. La differenza di *premio* per il *periodo di assicurazione* in corso deve essere pagata alla *Compagnia* entro 30 (trenta) giorni dall'emissione dell'atto di variazione da parte della *Compagnia*.

Se l'*Assicurato* omette di effettuare la comunicazione di cui sopra o di pagare il *premio* in aumento previsto per il *periodo di assicurazione* in corso, in caso di *sinistro* la *Compagnia* risarcisce il danno in proporzione fra la somma assicurata indicata in *polizza*, maggiorata del 10% (dieci per cento), ed il valore della produzione effettiva accertata.

La *Compagnia* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'*Assicurato* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Per quanto concerne la stima della somma assicurata e la determinazione dell'*indennizzo* dovranno essere applicati gli opportuni *aggiustamenti* per tenere in considerazione i fattori che influenzano la produzione dell'*Impianto fotovoltaico*.

ART. 3.7 - ATTIVITA' SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il *periodo di indennizzo* l'*Assicurato* continua l'attività in luoghi diversi da quelli indicati in *polizza*, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'*Assicurato* stesso per effetto di tale attività sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il *periodo di indennizzo*.



ART. 3.8 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

In caso di inattività dell'Azienda assicurata per cause diverse da quelle previste dalla presente *polizza*, l'*Assicurazione* è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'*Assicurazione* ha effetto limitatamente e proporzionalmente alla parte di attività che continua ad essere operante.

Il *premio* dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla *Compagnia*.

ART. 3.9 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della *franchigia*.

ART. 3.10 - LIMITE MASSIMO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il presente articolo è valido esclusivamente se operante la garanzia Diaria di cui all'art. 3.5 - Danni Indiretti Diaria.

La *Compagnia* corrisponde la diaria fino al *periodo di indennizzo* massimo indicato in *polizza* decorrente dalla data di denuncia del *sinistro* per danni indiretti all'*Impianto fotovoltaico*.

L'*indennizzo* liquidabile sarà riconosciuto all'*Assicurato* entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'*Impianto fotovoltaico* sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati.

ART. 3.11 - AMBITO TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per gli Impianti fotovoltaici situati nel territorio della Repubblica Italiana.





SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI



La Sezione III - Responsabilità Civile è facoltativa ed è operante solo se richiamata in polizza e se è stato pagato il relativo *premio*.

COSA È ASSICURATO

ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a *terzi*, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla descrizione del *rischio* riportato in *polizza*.

L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 4.2 - ESCLUSIONI

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- da *furto*,
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o *scoppio* di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;
- alle cose che l'*Assicurato* ha in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- alle cose assicurate e/o assicurabili nelle altre sezioni del presente contratto;
- provocati da soggetti diversi dai dipendenti e/o parasubordinati dell'*Assicurato*;
- alle opere o cose sulle quali è installato l'impianto assicurato, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse;
- cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, montaggio e/o smontaggio;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da detenzione o impiego di esplosivi;



- conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
- conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla presenza di amianto;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e non direttamente discendenti dalla legge;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.

Sono altresì esclusi:

- gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
- qualsiasi responsabilità inerente all'attività professionale, commerciale e/o contrattuale.

ART. 4.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati *terzi*:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o di parasubordinazione con l'*Assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dell'impianto nonché alla conduzione di questo;
- d) le società o enti che, rispetto all'*Assicurato*, siano qualificabili come controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 4.4 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

L'*Assicurato* prende atto che, ai fini dell'operatività della copertura prevista dalla presente sezione, gli impianti, i *macchinari* e le relative pertinenze devono risultare:

- in buone condizioni di statica e di manutenzione;
- visionati ed ispezionati periodicamente;
- revisionati e mantenuti in base alle disposizioni vigenti.

Il *Contraente/Assicurato* prende atto, inoltre, che l'*Assicurazione* non è operante per i danni derivanti dalla intenzionale mancata:

- osservanza delle disposizioni di legge;
- prevenzione per omessa manutenzione, riparazione e/o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire e/o contenere eventuali danni.

ART. 4.5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Le Parti convengono che, in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'*Assicurato* e/o da altri soggetti la presente *polizza* opererà in secondo *rischio* in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza del *massimale* garantito dalla presente *polizza*.



ART. 4.6 - FRANCHIGIA

Qualora non operi la clausola di secondo *rischio* precisata all'art. 4.5 - Altre assicurazioni della presente Sezione, si conviene tra le parti che l'*assicurazione*, limitatamente ai danni a cose, è prestata con l'applicazione della *franchigia per sinistro* riportata in *polizza*.

ART. 4.7 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'*Assicurazione* vale per i danni che avvengono nel territorio italiano.

ART. 4.8 - VALIDITA' TEMPORALE

L'*Assicurazione* vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'*Assicurazione*, salvo dove diversamente pattuito.

ART. 4.9 - MASSIMALE - PLURALITA' DI ASSICURATI

Il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *assicurati* fra di loro.

L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza per sinistro e anno assicurativo*.





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di *sinistro*;
- b) gli obblighi in caso *sinistro*;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 5.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile];
- c) in caso di sinistro, se sospetto doloso, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;
 - la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
 - l'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*;



ART. 5.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La *Compagnia* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- b) permettere ogni rilevazione o esame del *macchinario* danneggiato;
- c) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) dell'art. 5.1.1 - Obblighi al momento del sinistro.
- d) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile].

ART. 5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la *perdita* totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità di accadimento del *sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del *sinistro*, esistevano circostanze tali da aggravare il *rischio* che non siano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;



3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno della presente Sezione;
4. determinare i dati previsti all'Art. 5.6 - Valore Assicurabile - Assicurazione parziale della presente Sezione ai fini dell'applicabilità di quanto disposto dall'articolo stesso;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.

ART. 5.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'art. 5.4 - Mandato dei periti, sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che, in caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

ART. 5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'*Assicurazione* in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di *sinistro* si determina per ogni *partita* separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa *Assicurazione* "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";



Applicazione del criterio a "valore a nuovo"

Esempio

Incendio con danno totale all'*impianto fotovoltaico* (di nuova installazione)

Valore dell'*impianto fotovoltaico* assicurato: € 25.000

Costo di **rimpiazzo** dell'*impianto fotovoltaico* di pari caratteristiche e marca: € 25.000;

Scoperto: 10% minimo € 1.000;

Indennizzo € 22.500 così determinato: € 25.000 (costo rimpiazzo) - € 2.500 (*scoperto*)

2. agli effetti dell'art. 5.6 della presente Sezione, il supplemento di indennità per ogni *partita*, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del *sinistro*, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "*Assicurazione a nuovo*", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;



- c) eguale o inferiore al valore al momento del *sinistro*, diventa nullo;
- in caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
 - agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto o *macchinario*, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 5.6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale della presente Sezione;**
 - il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 - L'Assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto *macchinari* o impianti di reparti in stato di attività.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni di *polizza*.

ART. 5.5.1 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER LA GARANZIA GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in *polizza*, secondo le norme seguenti:

- nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;
 - si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), detratto l'importo stimato come sub a2).
- nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deterioramento per uso o altra causa;
 - si stima il valore ricavabile dei residuati al momento del *sinistro*.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), detratto l'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) detratto a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del *sinistro* stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese sostenute per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La *Compagnia* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* indicata in *polizza* e che la *Compagnia* non indennizza somma superiore a quanto stabilito in *polizza* per *sinistro* e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Si precisa che i danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili previa deduzione di quanto indicato in *polizza* se i *macchinari* assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al *macchinario*, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione. Diversamente, in assenza di apparecchi di protezione e stabilizzazione viene applicato uno scoperto del 25%.

ART. 5.6 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita* della *polizza*, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del *sinistro* la somma rispettivamente assicurata, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del *sinistro*.

ART. 5.7 - DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

L'importo assicurato per ciascuna *partita* rappresenta il limite massimo di *indennizzo* o di risarcimento dovuto dalla *Compagnia* per tutti i *sinistri* che possono verificarsi durante il *periodo di assicurazione* ai sensi della presente *polizza*.

In caso di *sinistro* le somme assicurate e i massimali delle singole *partite*, nonché i relativi *limiti di indennizzo*, si intendono ridotti con effetto immediato, e fino al termine del periodo di durata dell'*assicurazione*, di un importo uguale a quello del danno indennizzato o risarcito al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi.

La diminuzione degli importi di cui al comma precedente non comporta alcuna restituzione di *premio*.

Il *Contraente* può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di *indennizzo*; la *Compagnia* si impegna a concedere tale reintegro richiedendo un *premio* fino ad un massimo di 5 volte il *premio* relativo all'entità del reintegro.

ART. 5.8 - DANNI DI SERIE (relativo alla garanzia Guasti macchine)

Per "danni di serie" si intendono i danni derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto (vizi di materiale, difetti di fabbricazione, difetti di fusione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di *Assicurazione*.

Eventuali danni di serie come sopra definiti verranno indennizzati secondo la seguente regola:

- 1° *sinistro*: *indennizzo* a termini di *polizza*
- 2° *sinistro*: 70% dell'*indennizzo*;
- 3° *sinistro*: 40% dell'*indennizzo*;
- 4° *sinistro*: 20% dell'*indennizzo*;
- dal 5° *sinistro*: **nessun *indennizzo***.

Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto, per ciascun *sinistro*, indicato in *polizza*.

In nessun caso la *Compagnia* indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la medesima annualità assicurativa, importo superiore a quelli indicati in *polizza*.

ART. 5.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperto un procedimento giudiziario sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che il *sinistro* stesso non sia stato determinato da dolo dell'*Assicurato* medesimo o del *Contraente* o dei suoi Amministratori e dei loro dipendenti.

ART. 5.10 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 5.11 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 5.11.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*; [► art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [► art.1913 Codice Civile];
- c) in caso di *sinistro*, se sospetto doloso, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - la data di accadimento del *sinistro*;
 - la causa conosciuta o presunta del *sinistro*;
 - l'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla *Compagnia*.

ART. 5.11.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata che il danno possa causare e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) fornire alla *Compagnia* entro 30 (trenta) giorni dal termine del *periodo di indennizzo* uno stato particolareggiato delle perdite subite in conseguenza del danno e gli elementi contabili necessari per la determinazione della perdita indennizzabile;
- c) tenere a disposizione i suoi libri contabili, i registri, i conti, le fatture nonché fornire alla *Compagnia* tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La riparazione del danno subito può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b) dell'art. 5.11.2; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* o dall'*Assicurato* non avviene entro 10 (dieci) giorni dall'avviso di cui al punto b) dell'art. 5.11.2, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *sinistro*, l'*Assicurazione* resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile].

ART. 5.12 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;



- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.



L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 5.13 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se la somma assicurata al momento del *sinistro* fosse inferiore alla produzione effettiva dell'impianto (proporzionalmente aumentato qualora il periodo massimo di *indennizzo* superi i dodici mesi), l'*indennizzo* sarà ridotto in proporzione.

ART. 5.14 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il *sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 5 (cinque) giorni successivi al *sinistro* tramite lettura del contatore, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;

Il valore determinato ai punti a) e b) sarà oggetto di aggiustamento per tenere conto dell'andamento dell'attività e di ogni altro fattore concomitante che influenzi l'attività stessa indipendentemente dal verificarsi del *sinistro*, in modo che la produzione e il fatturato non realizzati rappresentino nel modo più fedele possibile quelle che si sarebbe realizzato in assenza di *sinistro*. A titolo esemplificativo e non limitativo s'intendono periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, coefficiente di irradiazione e irraggiamento ecc.;

- c) la differenza tra i valori calcolati ai precedenti punti a) e b) opportunamente rivista per tener conto degli *aggiustamenti*, viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) l'*indennizzo* complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto al netto dei giorni di *franchigia temporale*, stabiliti in *polizza*.

In nessun caso la *Compagnia* indennizzerà una somma superiore a quella indicata nella Sezione II - Danni Indiretti, in *polizza* per *sinistro* e per annualità assicurativa.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del *periodo di indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'*indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'*indennizzo* da parte della *Compagnia* fosse intervenuto prima dei suddetti sei mesi, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione alla *Compagnia* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

ART. 5.15 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità di accadimento del *sinistro*;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del *sinistro*, esistevano circostanze tali da aggravare il *rischio* che non siano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.11 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5.16 - Procedura per la valutazione del danno delle presenti Norme;



- determinare i dati previsti all'Art. 5.13 - Assicurazione parziale" della presente Sezione ai fini dell'applicabilità di quanto disposto dall'articolo stesso;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.

ART. 5.15.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'art. 5.16 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'art. 5.15 - Mandato dei periti, sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I *periti* sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che, in caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

ART. 5.16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- direttamente dalla *Compagnia* con il *Contraente*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti:
- fra due *periti* nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio *perito*. Le spese del terzo *perito* sono divise a metà.

ART. 5.17 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 5.18 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che il *sinistro* stesso non sia stato determinato da dolo dell'*Assicurato* medesimo o del *Contraente* o dei suoi Amministratori e dei loro dipendenti.



SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 5.19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'*Intermediario assicurativo* oppure la *Compagnia* entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 (tre) giorni.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la *perdita* totale o parziale del diritto all'*indennizzo*. [► art.1915 Codice Civile].

ART. 5.20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La *Compagnia* assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.**

La *Compagnia* rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'*Assicurato*, nel comune interesse del buon esito della causa, **entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.** [► art.1917 Codice Civile];

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce eventuali spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

La *Compagnia* provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'*Assicurato* non sarà a carico della *Compagnia* se non preventivamente autorizzata.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 5.21 - VALORE DEL BENE E ASSICURAZIONE PARZIALE

Il *premio* è determinato sul valore dell'impianto e deve corrispondere al valore a nuovo senza tener conto del degrado per vetustà, uso ed ogni altra circostanza ininfluyente.

Se al momento del *sinistro* il valore determinato a norma di quanto precede, supera di oltre il 10% (dieci per cento) il valore dichiarato in *polizza* dall'*Assicurato* la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e risultante al momento del *sinistro* e in ogni caso nei limiti dei *Massimali* ridotti in uguale proporzione.





NORME DEL CODICE CIVILE RICHIAMATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CODICE CIVILE

NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>Art. 1892</p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI
<p>Art. 1893</p> <p>Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI
<p>Art. 1894</p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI
<p>Art. 1897</p> <p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del</p>	<ul style="list-style-type: none">• NORME COMUNI



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.</p> <p>La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>	
<p>Art. 1898</p> <p>Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.</p> <p>Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.</p> <p>Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1899</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p> <p>Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.</p> <p>Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1901</p> <p>Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p> <p>La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>	<p>• NORME COMUNI</p>
<p>Art. 1913</p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>



NUMERO E TESTO ARTICOLI RICHIAMATI:	DOVE:
<p>l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.</p>	
<p>Art. 1914</p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.</p> <p>L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.</p> <p>L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>
<p>Art. 1917</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.</p> <p>L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.</p> <p>Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p> <p>L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>	<p>• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</p>





CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro, l'Assicurato può contattare:

- **l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza**
- **HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)**
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Telefono: +39 0253511
E-mail: info@helvetia.it
E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,

C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476

Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,

Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757

del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Inscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Inscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031